

STATUTO
Associazione Amici dei Centri Sclerosi Multipla ONLUS
ACeSM Onlus

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art.1) È costituita una Associazione denominata "Amici dei Centri Sclerosi Multipla Onlus" in sigla "ACeSM Onlus".

L'Associazione ha sede legale in Milano, è in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune

Art.2) L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di:

- offrire assistenza ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla;
- sostenere e potenziare l'attività di Centri pubblici e privati per l'assistenza e la ricerca nel campo della Sclerosi Multipla e delle patologie demielinizzanti;
- a) reperendo fondi destinati ad acquisire strumenti atti a favorire attività assistenziali dirette o indirette a favore dei pazienti e supportando attività di ricerca volte a risolvere i problemi e migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- b) istituendo ed organizzando gruppi di volontari che assistano i medici nella presa in carico del malato di Sclerosi Multipla. Viene altresì stimolata e favorita ogni possibile attività d'incontro tra medici e pazienti al fine di accrescere i flussi informativi tra medico e paziente;
- c) divenendo interlocutrice delle istituzioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni locali, regionali e nazionali per temi concernenti l'assistenza ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla;
- d) organizzando convegni, seminari, corsi di aggiornamento rivolti alla formazione esclusiva di volontari e di persone disponibili in genere ad esercitare la propria attività solidaristica all'interno dell'Associazione;
- e) sostenendo la ricerca in campo neurologico in particolare per ciò che riguarda il settore della Sclerosi Multipla;

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

SOCI-TIPO E DIRITTO DI APPARTENENZA

Art.3) I soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Onorari

Le qualità del Socio Ordinario, Sostenitore e Onorario non sono cumulabili.

Può essere Socio Ordinario dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in qualche modo interessata agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti che abbiano palese o concreto interesse agli scopi dell'attività dell'Associazione oppure che diano o possano dare apporto di collaborazione tecnica di riconosciuta utilità all'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Possono essere Soci Onorari gli enti e le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della attività dell'Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

ADESIONE-RECESSIONE-DECADENZA-ESCLUSIONE-MORTE

Art.4) Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione.

La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo.

I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e non avranno diritto al rimborso delle quote già pagate.

Se un socio è moroso da oltre un anno nel pagamento della quota sociale, viene considerato decaduto, e la sua decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

È in ogni caso esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa, salve le ipotesi di dimissioni, decadenza, esclusione dall'Associazione o morte, di seguito regolate.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi sociali può essere deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione dall'Associazione; così dicasi per i Soci per i quali siano venuti a mancare i presupposti per l'ammissione all'Associazione.

In caso di opposizione del Socio deciderà in seconda istanza ed insindacabilmente l'Assemblea dei Soci.

Il rapporto sociale si estingue anche con la morte del Socio.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.5) La divisione degli aderenti nelle categorie di cui all'art. 3 non implica alcuna differenza di trattamento tra i Membri stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Membro, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sostenere la Segreteria nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- c) pagare puntualmente i contributi concordati ovvero stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE-ENTRATE-ESERCIZI SOCIALI

Art.6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da elargizioni, donazioni, lasciti;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contribuzioni che verranno fissate dal Consiglio Direttivo.

Art.7) Le entrate sono costituite dai versamenti annuali dei Soci, dagli interessi attivi e da tutti gli altri proventi che pervengono comunque all'Associazione.

Art.8) L'entità dei contributi dei Soci Ordinari e Sostenitori viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per il finanziamento di determinate attività il Consiglio Direttivo può deliberare contribuzioni straordinarie.

Art.9) L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

Art. 9 bis) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 ter) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.9 quater) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI

Art.10) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e/o il Vicepresidente;
- I Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Art.11) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, Ordinari, Sostenitori ed Onorari ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i Soci morosi.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta.

Ogni Socio può rappresentare al massimo un Socio. La facoltà di delega è comunque subordinata ad obiettive difficoltà oggettive del delegante in ordine alla partecipazione alla vita associativa.

Art.12) L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente tramite lettera contenente l'ordine del giorno, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari o consegnata ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.13) L'Assemblea generale dei Soci deve essere convocata in sede ordinaria entro il mese di Aprile di ogni anno per deliberare:

- 1) sulla nomina dei Consiglieri e dei revisori dei Conti;
- 2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto ed all'attività svolta dall'Ente;
- 3) sul rendiconto consuntivo;
- 4) sul bilancio preventivo;
- 5) su ogni altro argomento di sua competenza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni allo Statuto Sociale;
- 2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
- 3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- 4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni ed Enti aventi finalità uguali od affini.

Art.14) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per rappresentanza di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dell'Art.21 C.C.

Art.15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da una persona nominata dall'Assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Se un membro per qualsiasi ragione cessasse dal suo ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un sostituto che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario organizzativo, il Vicepresidente ed il Tesoriere, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per tutto quanto non sia di competenza dell'Assemblea; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo può delegare, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, poteri a singoli Consiglieri o Procuratori speciali.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'ammissione alla qualità di Socio Onorario deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

PRESIDENTE

Art.17) Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente (od in caso di sua assenza al Vicepresidente) rilasciare procure speciali o ad negotia.

Essi convocano il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni volta lo ritengano opportuno, o ne siano richiesti da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da far pervenire ai membri del Consiglio Direttivo con mezzo elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno 5 giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione per posta elettronica certificata (PEC), purché almeno un giorno prima della riunione.

Il Presidente od il Vicepresidente presiedono il Consiglio Direttivo, in caso di loro assenza il Direttivo sarà presieduto dal più anziano in età dei componenti.

Art.18) Il Presidente può assumere i provvedimenti ordinari ed anche straordinari d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo necessari per garantire il funzionamento dell'Ente, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

Spetta al Vicepresidente, in assenza o in caso di impedimento del Presidente, assumerne tutte le funzioni.

Art.19) I Revisori dei Conti nominati nel corso delle Assemblee Ordinarie saranno 3(Tre)e rimarranno in carica per (Tre) esercizi.

Essi dovranno verificare e controllare la regolarità amministrativo-contabile dell'Associazione, riferendone poi i risultati nel corso delle Assemblee ordinarie.

Nello svolgimento del loro incarico potranno quindi richiedere per i dovuti controlli libri e documenti contabili della Associazione.

SCIoglIMENTO

Art.20) Tutte le cariche statutarie saranno svolte in forma gratuita.

Art.21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto del disposto ultimo comma dell'art. 21 C.C.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha comunque l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

Art.22) Il presente statuto mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs.n.117/2017.